



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del reg.	<b>Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARSOLO, ORICOLA, PERETO E ROCCA DI BOTTE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.-</b>
Del 13.02.2014	

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **16:15** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **straordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>Sindaco:</b>	D'Antonio	Domenico	<b>X</b>	
<b>Consiglieri:</b>	Arcangeli	Federica	<b>X</b>	
	Proietti	Fabrizio	<b>X</b>	
	Giuliani	Marcello	<b>X</b>	
	Minati	Sideria	<b>X</b>	
	Testa	Alessandra	<b>X</b>	
	Milani	Rossano		<b>X</b>
	Granaroli	Marco	<b>X</b>	
	Mazzetti	Mario	<b>X</b>	
	Imperiale	Daniele	<b>X</b>	
	Lugini	Gianpaolo	<b>X</b>	

Assegnati: n. 10+1 (Sindaco)

In carica: n. 11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presenti n. 10

Assenti n. 1

- **PRESIEDE** l'assemblea il Dott. Domenico D'Antonio nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi
- Partecipa l'Assessore esterno Sig. Alberto Prospero.

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei seguenti interventi:

- Il Cons.re Mazzetti evidenzia la necessità che vengano stanziare apposite risorse in bilancio al fine di garantire la piena operatività del Piano Comunale di Protezione Civile prioritariamente alla adozione del "Piano Intercomunale": invita pertanto a chiudere ogni attività in materia pertinente il Comune di Carsoli prima dell'avvio di qualsiasi attività congiunta da parte dei Comuni associati. Invita poi l'Amministrazione comunale ad intraprendere la strada del convenzionamento anche per altri servizi ( Tributi, Urbanistica ecc.);
- Il Cons.re Lugini dichiara il proprio voto favorevole, segnalando peraltro l'opportunità che il COM (Centro Operativo Misto) sia localizzato nell'ambito del territorio dei Comuni della Piana del Cavaliere;
- Il Sindaco replica, in risposta a quanto evidenziato dal Consigliere Mazzetti, significando, , che è intenzione dell'Amministrazione appostare risorse in bilancio per le attività di protezione Civile e che si stanno, inoltre, già valutando le condizioni per un ampliamento delle gestioni convenzionate, non volendosi ancorare la sottoscrizione delle stesse unicamente all'obbligo di legge.
- Il Cons.re Arcangeli fornisce delucidazioni in merito al percorso che si sta attuando, anche a seguito di incontri con il Vice Coordinatore della Protezione Civile, allo scopo di ratificare tutta la attività precedentemente svolta e di attivare nuovi tesseramenti, formulando l'auspicio che, in conseguenza del convenzionamento, sia possibile localizzare il C.O.M. nell'ambito della "Piana"; rappresenta inoltre la volontà di costituire un apposito gruppo di lavoro;
- Il Cons.re Mazzetti, rilevato che determinate attività pertengono esclusivamente al Sindaco, ribadisce la necessità dello stanziamento di risorse in bilancio per la chiusura di diversi procedimenti.

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, PERETO E ROCCA DI BOTTE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.-.-,**

che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 10

Votanti: n. 10

Astenuti: n. 0

Voti favorevoli: n. 10

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, PERETO E ROCCA DI BOTTE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI.-**

### IL SINDACO / LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- L'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali vengano stabilite finalità, durata, forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- La recente normativa intervenuta in materia di contenimento della spesa pubblica di cui al D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, così come successivamente modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, ha ulteriormente disciplinato la materia della gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza dei Comuni;
- L'art. 14, comma 28, del citato D.L. n. 78/2010, in particolare, prevede: *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica"*;
- Ai sensi del comma 27 del medesimo articolo 14, costituisce, tra le altre, funzione fondamentale dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, la *"e) l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"*;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 24 settembre 2012, la Regione Abruzzo ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR n. 781/2011, in 5.000 abitanti la soglia demografica minima per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite o stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, come individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenenti a Comunità montane, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi; al contempo, ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR 843/2011, in deroga a quanto stabilito al precedente punto e in via eccezionale, la soglia demografica minima di 3.000 abitanti per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite e stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 dai:
  - a) Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, con popolazione fino a 3.000 abitanti;
  - b) Comuni con popolazione fino a 5.000 negli altri casi;

per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, solo in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) Mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata le funzioni fondamentali;
- b) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia, con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;
- c) Situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo di 5.000 abitanti;
- d) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati, posti a confine degli Ambiti ottimali ed omogenei per area geografica definiti dalla legislazione regionale, di costituire forme associative ricadenti nello stesso Ambito di cui fanno parte.

- Con Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1, la Regione Abruzzo ha inserito, nella Legge Regionale 17 dicembre 1997 n. 143, l'art. 11-bis, rubricato "*Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni*", ai sensi del quale "*1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, di modifica del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, e del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicità, di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all'art. 32 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente legge:*

- a) Ambito "L'Aquila";
- b) Ambito " Sulmona";
- c) Ambito "Avezzano";
- d) Ambito " Chieti";
- e) Ambito "Lanciano";
- f) Ambito " Vasto";
- g) Ambito "Pescara";
- h) Ambito "Teramo".

2. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano anche ai Comuni, con popolazione fino a 1.000 abitanti, che scelgono di costituire una Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, oppure scelgono di stipulare una o più convenzioni tra Comuni, di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000, di durata almeno triennale, per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti.

3. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano, altresì, anche ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di una Unione di Comuni già costituita alla data del 7 luglio 2012, tenuti ad optare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, o per la costituzione di una Unione o la stipula di una o più convenzioni di durata almeno triennale, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nel caso dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ovvero per l'esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti, nel caso di Comuni fino a 1.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

4. Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore.

5. Ai fini della presente legge alle forme associative di Unioni o convenzioni previste dai commi 1, 2 e 3, possono aderire anche Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

6. Le Unioni o le convenzioni sono costituite all'interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale.

7. Ai fini della presente legge è possibile derogare, in via eccezionale, a quanto disposto dal comma 6, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;

b) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;

c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto di quanto disposto al comma 4;

d) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine di ciascun ambito, di costituire forme associative ricadenti nel territorio dello stesso ambito di cui fanno parte. In tali casi gli enti interessati, nella convenzione o nell'atto costitutivo e nello Statuto della forma associativa, indicano le oggettive motivazioni che giustificano la deroga.

8. Il rappresentante legale dell'Unione o del Comune capofila in caso di convenzione, trasmette alla Giunta regionale, Direzione regionale competente in materia di enti locali, l'atto costitutivo e lo Statuto, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 o di cui all'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, o la convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché una relazione con i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia.

9. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, non avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

10. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni non conforme a quanto stabilito dalla vigente legislazione statale e regionale, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

11. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sancisce l'istituzione delle Unioni di Comuni costituite da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, e sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

12. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'inserimento delle forme associative, costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, nel Programma di riordino territoriale, di cui all'art. 11, commi 1 e 2.

13. La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituite ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziare in bilancio. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

14. La Regione promuove azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l'avvio e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di atenei universitari e di soggetti pubblici o privati specializzati, individuati secondo la vigente normativa";

- Con la L. 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", e con il successivo D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 sono state introdotte disposizioni in materia di Protezione Civile, con l'istituzione, a livello centrale, dell'Agenzia di Protezione Civile e con attribuzione anche ai Comuni di specifiche competenze;
- Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 225/1992, i Comuni, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle attività di Protezione Civile e come tali sono componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali. In particolare, l'art. 108 del citato D. Lgs n. 112/1998 attribuisce ai Comuni l'attuazione degli interventi di prevenzione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento, esplicitando l'obbligo di predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate di cui al Testo Unico sugli Enti Locali;

- La Regione Abruzzo, con le Leggi Regionali 20 luglio 1989, n. 58 e 13 giugno 1991, n. 25, si è riservata l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, cui partecipano le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia di protezione civile, ivi comprese le organizzazioni di volontariato;

**CONSIDERATO CHE:**

- il servizio di Protezione Civile ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato per le specifiche competenze e per le relazioni con le Istituzioni;
- l'esperienza acquisita durante gli eventi calamitosi ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili attraverso l'utilizzo di personale, mezzi ed attrezzature di un Ente oltre al suo ambito territoriale, in quanto le sole risorse comunali non sono sempre sufficienti a fronteggiare l'evento, rendendo necessaria la condivisione delle risorse di altri enti;
- fra le risorse disponibili devono essere considerati i gruppi di volontariato presenti presso i singoli Enti;
- l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla Protezione Civile rappresenta una valida soluzione per l'ottimizzazione del presidio integrato nei confronti di territori contigui, sulla base di criteri e principi condivisi;
- i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto, in considerazione della loro dimensione demografica, soggiacciono all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alla normativa sopra richiamata;
- il Comune di Carsoli, seppure non direttamente interessato dalle disposizioni sopra citate, ha manifestato la volontà di aderire alla gestione in forma associata della funzione di Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per evidenti ragioni di opportunità e convenienza, tenuto conto del miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'esercizio associato della funzione è volto a produrre;

**ATTESO CHE:**

- le Amministrazioni comunali innanzi indicate si sono più volte confrontate sul tema, attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione della attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- le Amministrazioni suddette hanno infine raggiunto una intesa definitiva per la gestione in forma associata, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, della funzione, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione della funzione medesima;

**DATO ATTO CHE**, a tali fini, si è provveduto a predisporre lo Schema di convenzione per la gestione in forma associata ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 della funzione, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, che si allega sotto la lettera "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e con il quale vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra i quattro Comuni partecipanti, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali degli Enti aderenti;

**VERIFICATO** il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

**RITENUTO** il predisposto Schema di convenzione meritevole di approvazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il parere reso dall'Organo di revisione economico-finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000

**PROPONE DI DELIBERARE**

Richiamata la premessa che costituisce motivazione del provvedimento:

- 1) Di approvare lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte delle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi di cui all'articolo 14, comma 27, lettera e), del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, così come successivamente modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135;
- 2) Di approvare lo Schema di convenzione per la gestione in forma associata ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 delle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, che si allega sotto la lettera "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che la gestione della suddetta funzione in forma associata diverrà operativa se e in quanto i Consigli Comunali di Oricola, Pereto e Rocca di Botte adotteranno analoga deliberazione di approvazione della gestione associata e dello Schema di convenzione allegato sotto la lettera "A" al presente atto, e la Convenzione stessa sia sottoscritta dai Sindaci dei Comuni aderenti;
- 4) Di autorizzare, allo scopo di cui al precedente punto, il Sindaco alla sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto del Comune di Carsoli, autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;
- 5) Di demandare al Responsabile del Servizio AA.GG., al Responsabile del Servizio di Vigilanza, al e al Responsabile del Servizio Finanziario ogni successivo adempimento/provvedimento di competenza necessario a dare esecuzione alla presente deliberazione.

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco  
Dott. Domenico D'Antonio

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio AA.GG.  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

Il Responsabile del Servizio Vigilanza  
F.to Com. Stefano Zazza

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno **2014** (duemilaquattordici), il giorno... (...) del mese di ....., in ..... nella residenza municipale del Comune di ....., ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tra i sotto elencati Enti:

- il Comune di CARSOLI (AQ), con sede in Carsoli alla Via....., cod.fisc....., rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig....., cod.fisc....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del... dichiarata immediatamente eseguibile,
- il Comune di ORICOLA (AQ), con sede in Oricola alla Piazza Livio Laurenti n....., cod.fisc....., rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig....., cod.fisc....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del... dichiarata immediatamente eseguibile,
- il Comune di ROCCA DI BOTTE (AQ), con sede in Rocca di Botte alla Via....., cod.fisc....., rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig....., cod.fisc....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del... dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Comune di PERETO (AQ), con sede in Pereto alla Via....., cod.fisc....., rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig....., cod.fisc....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del... dichiarata immediatamente eseguibile;

nel prosieguo denominati più semplicemente "Parti", viene sottoscritta la presente Convenzione, da valere per ogni effetto di legge, con la quale si conviene e si stipula quanto segue:

### PREMESSO CHE

- L'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, così come successivamente modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, testualmente recita: *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica"*;
- Ai sensi del richiamato comma 27 del medesimo articolo 14, costituisce funzione fondamentale dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, tra le altre, il *"e) l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"*;

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 24 settembre 2012, la Regione Abruzzo ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR n. 781/2011, in 5.000 abitanti la soglia demografica minima per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite o stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, come individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenenti a Comunità montane, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi; al contempo, ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR 843/2011, in deroga a quanto stabilito al precedente punto e in via eccezionale, la soglia demografica minima di 3.000 abitanti per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite e stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 dai:
  - a) Comuni appartenenti o appartenenti a Comunità montane, con popolazione fino a 3.000 abitanti;
  - b) Comuni con popolazione fino a 5.000 negli altri casi;
 per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, solo in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
  - a) Mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata le funzioni fondamentali;
  - b) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia, con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;
  - c) Situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo di 5.000 abitanti;
  - d) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati, posti a confine degli Ambiti ottimali ed omogenei per area geografica definiti dalla legislazione regionale, di costituire forme associative ricadenti nello stesso Ambito di cui fanno parte.
  
- Con Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1, la Regione Abruzzo ha inserito, nella Legge Regionale 17 dicembre 1997 n. 143, l'art. 11-bis, rubricato "*Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni*", ai sensi del quale "*1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, di modifica del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, e del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all'art.117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicità, di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenenti a Comunità montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all'art. 32 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente legge:*
  - a) Ambito "L'Aquila";
  - b) Ambito " Sulmona";
  - c) Ambito "Avezzano";
  - d) Ambito " Chieti";
  - e) Ambito "Lanciano";
  - f) Ambito " Vasto";
  - g) Ambito "Pescara";
  - h) Ambito "Teramo".

2. *Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano anche ai Comuni, con popolazione fino a 1.000 abitanti, che scelgono di costituire una Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, oppure scelgono di stipulare una o più convenzioni tra Comuni, di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000, di durata almeno triennale, per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti.*
3. *Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano, altresì, anche ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di una Unione di Comuni già costituita alla data del 7 luglio 2012, tenuti ad optare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, o per la costituzione di una Unione o la stipula di una o più convenzioni di durata almeno triennale, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nel caso dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ovvero per l'esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti, nel caso di Comuni fino a 1.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.*
4. *Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore.*
5. *Ai fini della presente legge alle forme associative di Unioni o convenzioni previste dai commi 1, 2 e 3, possono aderire anche Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.*
6. *Le Unioni o le convenzioni sono costituite all'interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale.*
7. *Ai fini della presente legge è possibile derogare, in via eccezionale, a quanto disposto dal comma 6, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:*
  - a) *manca di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;*
  - b) *impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;*
  - c) *situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto di quanto disposto al comma 4;*
  - d) *impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine di ciascun ambito, di costituire forme associative ricadenti nel territorio dello stesso ambito di cui fanno parte. In tali casi gli enti interessati, nella convenzione o nell'atto costitutivo e nello Statuto della forma associativa, indicano le oggettive motivazioni che giustificano la deroga.*
8. *Il rappresentante legale dell'Unione o del Comune capofila in caso di convenzione, trasmette alla Giunta regionale, Direzione regionale competente in materia di enti locali, l'atto costitutivo e lo Statuto, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 o di cui all'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, o la convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché una relazione con i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia.*
9. *I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, non avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.*
10. *I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni non conforme a quanto stabilito dalla vigente legislazione statale e regionale, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.*
11. *La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sancisce l'istituzione delle Unioni di Comuni costituite da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, e sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.*

12. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'inserimento delle forme associative, costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, nel Programma di riordino territoriale, di cui all'art. 11, commi 1 e 2.

13. La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituitesi ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziare in bilancio. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

14. La Regione promuove azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l'avvio e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di atenei universitari e di soggetti pubblici o privati specializzati, individuati secondo la vigente normativa";

- Il convenzionamento tra Comuni costituisce, pertanto, una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- Con la L. 24 febbraio 1992 n. 225, "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", e con il successivo D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 sono state introdotte disposizioni in materia di Protezione Civile, con l'istituzione, a livello centrale, dell'Agenzia di Protezione Civile e con attribuzione anche ai Comuni di specifiche competenze;
- Ai sensi dell'art. 6 della L. 225/1992, i Comuni, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle attività di Protezione Civile e come tali sono componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in attuazione della L. 15 marzo 1997 n. 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali. In particolare, l'art. 108 del citato D. Lgs n. 112/1998 attribuisce ai Comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento, esplicitando l'obbligo di predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate di cui al Testo Unico sugli Enti Locali;
- La Regione Abruzzo, con le Leggi Regionali 20 luglio 1989 n. 58 e 13 giugno 1991 n. 25, si è riservata l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, cui partecipano le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia di protezione civile, ivi comprese le organizzazioni di volontariato;

#### **CONSIDERATO:**

- che il servizio di Protezione Civile ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato per le specifiche competenze e per le relazioni con le Istituzioni;
- che l'esperienza acquisita durante gli eventi calamitosi, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili attraverso l'utilizzo di personale, mezzi ed attrezzature di un Ente oltre al suo ambito territoriale, in quanto le sole risorse comunali non sono sempre sufficienti a fronteggiare l'evento, rendendo necessaria la condivisione delle risorse di altri enti;
- fra le risorse disponibili devono essere considerati i gruppi di volontariato presenti presso i singoli Enti;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla protezione Civile rappresenta una valida soluzione per l'ottimizzazione del presidio integrato nei confronti di territori contigui, sulla base di criteri e principi condivisi;

- che i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto, in considerazione della loro dimensione demografica, soggiacciono all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alla normativa sopra richiamata;
- che il Comune di Carsoli, seppure non interessato dalle disposizioni sopra citate, ha manifestato la volontà di aderire alla gestione in forma associata della funzione di Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per evidenti ragioni di opportunità e convenienza, tenuto conto del miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'esercizio associato della funzione è volto a produrre;

**RILEVATO** che le Amministrazioni comunali in epigrafe indicate si sono più volte confrontate sul tema, attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione delle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e che hanno infine raggiunto l'intesa per la gestione in forma associata mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 della funzione, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione della funzione medesima;

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio Comunale di Carsoli n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile, del Consiglio Comunale di Oricola n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile, del Consiglio Comunale di Rocca di Botte n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile, e del Consiglio Comunale di Pereto n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile, con le quali gli Enti firmatari hanno approvato lo schema della presente Convenzione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue:

#### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. I Comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte e Pereto, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.
2. Ai fini di cui sopra, i Comuni convenzionati procederanno, gradatamente nel tempo e sulla base delle finalità di cui al successivo art. 3:
  - a) alla predisposizione di un Piano intercomunale di Protezione Civile e suoi successivi aggiornamenti, con funzione di coordinamento dei Piani comunali ove esistenti, che, in applicazione di questi ultimi, li possa raccordare consentendo di tener conto delle caratteristiche territoriali di tutti i Comuni convenzionati e dei rischi esistenti, consentendo al contempo di ottimizzare le risorse disponibili attraverso la completa integrazione dell'azione dei diversi gruppi di volontari presenti sul territorio dei Comuni e l'eventuale definizione di un unico modello organizzativo del volontariato (es. costituzione di un unico Gruppo intercomunale di Protezione Civile);
  - b) alla verifica del piano intercomunale di protezione civile tramite esercitazioni;
  - c) alla attivazione di iniziative di informazione alla popolazione circa i rischi presenti sul territorio e le previsioni del piano di protezione civile;
  - d) alla attivazione e gestione, in forma coordinata tra i Comuni, della risorsa volontariato, con redazione e sottoscrizione di apposita convenzione tra il Centro intercomunale e le associazioni di volontariato presenti nel territorio di riferimento, con relativo svolgimento degli adempimenti amministrativi;
  - e) alla istituzione della Sala Operativa Intercomunale (SOI);

- f) alla gestione unificata della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno alle imprese e ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico).

### **Art. 3 - Finalità**

1. Il convenzionamento della funzione è finalizzato a garantire:
  - la tutela dell'incolumità della persona umana, dell'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso integrato di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti;
  - la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;
  - l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
  - l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio delle funzioni in parola.

### **Art. 4 - Comune Capofila**

1. Il Comune di Carsoli assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:
  - curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla Convenzione;
  - fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
  - presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovra comunali, restando inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa;
  - gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione relativi alla presente Convenzione;
  - determinare l'ammontare dei costi di gestione direttamente riconducibili all'esercizio della funzione in forma associata, nonché di quei costi che l'Ente Capofila indirettamente sopporta in ragione dell'esercizio della medesima funzione convenzionata, costi che vanno ripartiti proporzionalmente tra i Comuni convenzionati. Su tale determinazione dei costi si basa la proposta, da parte Responsabile – referente, del piano annuale delle spese da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Sindaci.
2. Per l'espletamento delle attività di cui sopra, il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

### **Art. 5 - Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni**

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
2. Rimane inoltre di competenza dei singoli Comuni l'approvazione del Piano intercomunale di Protezione Civile.

### **Art. 6 – Ufficio Associato intercomunale della Protezione Civile – Responsabile dell'Ufficio/Referente dei Comuni**

1. È prevista la costituzione, presso il Comune Capofila, dell'Ufficio Associato della Protezione Civile intercomunale, preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione associata delle attività di Protezione Civile, con a capo un unico Responsabile dell'Ufficio, individuato dalla Consulta dei Sindaci e nominato dal Comune Capofila.
2. L'Ufficio Associato sarà articolato in unità locali corrispondenti agli uffici della Protezione Civile dei Comuni aderenti, dotate di apposite figure di riferimento le cui funzioni sono descritte nei singoli Piani comunali, ove esistenti, che continuano ad essere gli strumenti di definizione delle azioni da svolgere.

3. Il Responsabile dell'Ufficio esercita le funzioni previste dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.).
4. Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
  - coordina le unità locali della Protezione Civile presso i Comuni associati;
  - coordina l'azione dei diversi gruppi di volontari della Protezione Civile, ovvero si raccorda con il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, ove costituito;
  - si raccorda con le unità locali di Protezione Civile anche con incontri periodici o secondo necessità;
  - può partecipare alla Consulta dei Sindaci con funzioni consultive e di supporto tecnico;
  - studia, con il supporto delle unità locali della Protezione Civile e del/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile, le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dai rischi da attuarsi nel contesto più generale di tutto il territorio dei Comuni aderenti;
  - cura l'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni associati per l'attività di Protezione Civile;
  - redige, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il Piano annuale delle attività da sottoporre alla Consulta dei Sindaci;
  - redige, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il Piano delle spese e delle entrate da sottoporre alla Consulta dei Sindaci;
  - propone le modalità operative di utilizzo e gestione dei materiali, mezzi e attrezzature a disposizione;
  - fornisce, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il necessario supporto tecnico per l'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e la predisposizione di un Piano Intercomunale di Protezione Civile;
  - mantiene, di concerto con le unità locali della Protezione Civile, un costante monitoraggio del territorio;
  - organizza percorsi formativi, programmi formativi e divulgativi e corsi di formazione;
  - cura l'aspetto informativo e di coinvolgimento della popolazione sull'organizzazione e i compiti della Protezione Civile, programmando in maniera congiunta giornate per l'effettuazione di esercitazioni, coinvolgendo e sensibilizzando la popolazione.
5. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti degli altri Comuni aderenti, nei confronti dei quali svolge attività di coordinamento, e dal/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile che operano nei territori comunali. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti, periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità, presso la sede del Comune Capofila o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.
6. Responsabili del procedimento per la gestione delle attività previste dalla presente Convenzione sono i Responsabili degli uffici dei Comuni aderenti. Detti responsabili sono coordinati dal Responsabile dell'Ufficio Associato della Protezione Civile.
7. Gli interventi da porre in essere in caso di emergenza sono diretti dal Sindaco del Comune coinvolto dall'evento, il quale "*assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza...*" (art. 15 della L. 225/1992).
8. La gestione dell'emergenza sarà coordinata dal Sindaco mediante l'Ufficio Associato di Protezione Civile che, attraverso gli uffici locali, attiverà le funzioni di supporto dei singoli Comuni interessati dall'evento.
9. Nel Piano intercomunale di Protezione Civile vengono indicate le varie modalità di intervento al manifestarsi dei vari eventi calamitosi.

### **Art. 7 - Regolamento per lo svolgimento delle funzioni.**

1. L'Ufficio Associato della Protezione civile applicherà le norme di dettaglio che saranno stabilite con apposito Regolamento di gestione, a cui si rinvia per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione.

### **Art. 8 - Consulta dei Sindaci o loro delegati**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione è istituita la "Consulta dei Sindaci", composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Convenzione o loro delegati, per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività della funzione di Protezione Civile.
2. La Consulta dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento della funzione convenzionata. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata della funzione.
3. La Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.
4. Delle riunioni della Consulta dei Sindaci è redatto apposito verbale. A redigere il verbale delle riunioni è il Segretario comunale del comune Capofila, che può delegare la funzione verbalizzante al Segretario comunale dell'altro Comune associato ovvero a funzionari/dipendenti del proprio Comune di appartenenza.
5. In particolare, compete alla Consulta:
  - dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della Convenzione;
  - proporre al Responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali, nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del servizio (reperibilità, criteri di acquisto ed assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
  - approvare il Piano annuale di attività su proposta del Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
  - approvare il piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
  - esaminare e deliberare in ordine alle eventuali nuove richieste di ingresso ovvero di recesso dalla Convenzione, fatta salva la procedura di cui al successivo art. 15;
  - approvare la Relazione annuale sulla funzione svolta in forma associata predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Associato e da comunicare ai singoli Consigli Comunali dei Comuni associati.
6. La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di Convenzione a due Comuni, la Consulta è validamente costituita con l'intervento di tutti i membri aderenti e delibera all'unanimità dei presenti.
7. Alla Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e i funzionari competenti di ciascun Comune aderente.

### **Art. 9 - Risorse finanziarie**

1. I Comuni aderenti alla Convenzione partecipano alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività della funzione, stanziando nei rispettivi bilanci una quota annuale necessaria per lo svolgimento associato della funzione di Protezione Civile, il cui importo verrà definito annualmente dalla Consulta dei Sindaci, e stanziata dai Consigli comunali in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione, a copertura delle spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.) e delle spese che indirettamente l'Ente Capofila ed i singoli Comuni sopportano in ragione dell'esercizio della funzione convenzionata e delle spese per il sostentamento dei gruppi/associazioni di volontari, fatta eccezione per le sole spese di personale

che saranno invece anticipate da ciascun Comune di appartenenza del dipendente, salvo conguaglio da effettuarsi con gli altri Enti aderenti con cadenza ..... (semestrale).

2. La previsione di impegno di spesa da appostare dai Comuni convenzionati nei rispettivi bilanci di previsione è determinata secondo i seguenti criteri:
  - per l'80%, sulla base della popolazione residente in ciascun Comune convenzionato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di riferimento;
  - per il restante 20%, sulla base della superficie territoriale di ciascun Comune convenzionato.
3. Le suddette quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila su apposito e specifico capitolo di bilancio.
4. È compito e responsabilità del Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere, in sede di predisposizione del Bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione associata della funzione, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni associati.
5. I versamenti da parte dei Comuni associati devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila.
6. Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.
7. Ogni Comune aderente alla Convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune Capofila.
8. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti del Comune Capofila.

#### **Art. 10 - Dotazione organica (risorse umane)**

1. Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato di Protezione Civile e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci.
2. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione della funzione associata è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della Convenzione.
3. Le spese di retribuzione del personale appartenente alla funzione associata di Protezione Civile saranno corrisposte dal Comune di appartenenza nell'importo di rispettivo inquadramento, compresa la quota relativa alle risorse decentrate e la quota relativa al lavoro straordinario.
4. Ai fini delle certificazioni di legge (es. conto annuale, Corte dei conti, Inail, Inps, Inpdap, etc.) la competenza è di norma attribuita al Comune di appartenenza, salvo adempimenti specifici in capo al Comune Capo Convenzione.

#### **Art. 11 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati**

1. I beni strumentali all'esercizio della funzione di Protezione Civile di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente Convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte dell'Ufficio Associato di Protezione Civile, limitatamente alle attività oggetto della presente Convenzione.
2. L'acquisto di nuovi beni per la funzione associata sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio associato, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte dell'Ufficio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.
3. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli, in caso di scioglimento della Convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi alla funzione associata per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi della funzione associata e

assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione della funzione stessa che provvederà a riassegnarlo.

4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 12 - Decorrenza e durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sua materiale sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per la medesima o diversa durata previa apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti aderenti.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.
3. Al termine del primo anno, la Consulta dei Sindaci valuterà l'efficienza e l'economicità della funzione associata per verificare le eventuali variazioni da apportare alla gestione.

#### **Art. 13 - Scioglimento e recesso**

1. Ogni Comune può recedere dalla Convenzione con deliberazione consiliare efficace, nei confronti degli altri Comuni convenzionati, dal terzo mese successivo alla sua comunicazione agli stessi.
2. In caso di recesso la Convenzione sopravvive per i restanti Comuni convenzionati. Se recede il Comune capofila, la Consulta dei Sindaci individua il nuovo Comune Capofila e propone l'adeguamento corrispondente della Convenzione con appositi provvedimenti consiliari.
3. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti alla funzione associata. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi della funzione associata, trova applicazione il precedente art. 11.

#### **Art. 14 - Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione si intende devoluta al Giudice Amministrativo.

#### **Art. 15 – Ammissione di nuovi Comuni o Enti**

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata deve essere presentata al Comune Capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati.
2. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione da adottarsi da parte di tutti i Consigli comunali degli Enti stipulanti la presente Convenzione, previo esame e deliberazione della Consulta dei Sindaci.

#### **Art. 16 - Registrazione**

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tasa fissa a norma del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti aderenti.

#### **Art. 17 – Disposizioni finali – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Consulta dei Sindaci, con adozione, se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, nonché le norme del Codice Civile in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie e regolamentari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, \_\_\_\_\_ .

**Il Sindaco del Comune di Carsoli**

---

**Il Sindaco del Comune di Rocca di Botte**

---

**Il Sindaco del Comune di Oricola**

---

**Il Sindaco del Comune di Pereto**

---

**COMUNE DI CARSOLI**

04.0214 001023

**CAI.....CLASSE.....FASC.....**

**COMUNE DI CARSOLI (AQ)**

Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: approvazione schema di convenzione tra i comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di botte per la gestione in forma associata della funzione della funzione fondamentale di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Il sottoscritto dott.D'Amicodatri Valerio, in qualità di revisore unico del comune di Carsoli, esaminata

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale riportata all'oggetto;
- lo schema di convenzione di cui alla proposta di delibera;

premesso che:

- l'art.30 comma 1 del TUEL D.lgs 267/2000 prevede che "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.";
- con la legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1, la Regione Abruzzo ha inserito l'art. 11-bis, nella Legge Regionale 17 dicembre 1997 n. 143, eliminando alcuni limiti normativi consentendo in tal modo di allargare la platea degli enti locali che potranno adottare le convenzioni di cui all'art.30 comma 1 del TUEL D.lgs 267/2000;
- con la L. 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", e con il successivo D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 sono state introdotte disposizioni in materia di Protezione Civile, con l'istituzione, a livello centrale, dell'Agenzia di Protezione Civile e con attribuzione anche ai Comuni di specifiche competenze;
- ai sensi dell'art. 6 della L. n. 225/1992, i Comuni, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle attività di Protezione Civile e come tali sono componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali. In particolare, l'art. 108 del citato D. Lgs n. 112/1998 attribuisce ai Comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento, esplicitando l'obbligo di predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate di cui al Testo Unico sugli Enti Locali;
- la Regione Abruzzo, con le Leggi Regionali 20 luglio 1989, n. 58 e 13 giugno 1991, n. 25, si è riservata l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, cui partecipano le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia di protezione civile, ivi comprese le organizzazioni di volontariato;

preso atto che:

- il servizio di Protezione Civile ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato per le specifiche competenze e per le relazioni con le Istituzioni;
- i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto, in considerazione della loro dimensione demografica, soggiacciono all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alla normativa sopra richiamata;
- il Comune di Carsoli, seppure non direttamente interessato dalle disposizioni sopra citate, ha manifestato la volontà di aderire alla gestione in forma associata della funzione di Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per evidenti ragioni di opportunità e convenienza, tenuto conto del miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'esercizio associato della funzione è volto a produrre;

ricordato:

- che gli Enti non devono eludere gli obiettivi di finanza pubblica (art.14, comma 5 e seguenti del decreto legge n. 78/2010), ossia adottare soluzioni organizzative che di fatto non portano a risparmio di spesa (in questo senso la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n.513/2012)

visto:


- il parere di regolarità tecnica ed amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49, comma 1 del TUEL, approvato con d.lgs 267/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

esprime

per quanto di competenza e ai sensi dell'art.239, comma 1 lett. B) n.3 del D.lgs 267/2000, il proprio parere favorevole sulla modalità di gestione dei servizi in oggetto con la raccomandazione ad un monitoraggio costante dei costi complessivi dei servizi svolti in forma associata al fine di evitare aggravio di spese che possano essere ritenute elusive del patto di stabilità e/o minare gli equilibri di bilancio.

4 febbraio 2014

Il Revisore dei conti



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to: Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 20/02/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 20/02/2014

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);

- E' divenuta esecutiva il giorno .....decorsi  
10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale

.....